



## **IN.SAR. S.P.A.**

# Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza

*Approvato nel CdA IN.SAR. del 16 luglio 2018 a seguito dell'adeguamento richiesto in  
sede di controllo analogo preventivo*



## Sommario

Art. 1 Principi.....	3
Art.2 Oggetto .....	3
Art.3 Incarichi di elevata professionalità .....	3
Art. 4 Ambito di applicazione.....	3
Art.5 Modalità di affidamento degli incarichi professionali.....	4
Art.6 Procedimento .....	5
Art.7 Affidamento di incarichi professionali in via diretta .....	6
Art. 8 Formalizzazione dell'incarico.....	6
Art.9 Verifica dell'esecuzione .....	6
Art.10 Durata del contratto e liquidazione del compenso.....	7
Art.11 Pubblicità.....	7
Art.12 Liste di consulenti.....	7
Art. 13 Tutela della riservatezza .....	8
Art. 14 Entrata in vigore.....	8



## Art. 1 Principi

1. Il presente regolamento è adottato nel rispetto dei principi di cui all'art.7 del D.Lvo 165/2001 e smi e dell' art. 6 bis della L. R. Sardegna n.31/ 1998 come modificata dall'art. 7 della L.R. n.2/ 2007, al fine di individuare le procedure attraverso le quali la Società può conferire incarichi all'esterno, anche di alta specializzazione o professionalità, sempre e solo a seguito della verifica dell'assenza all'interno della Società di personale dipendente in possesso dei requisiti professionali necessari per la prestazione oggetto dell'eventuale collaborazione.

## Art.2 Oggetto

1. Il Regolamento disciplina gli incarichi conferiti sia a persone fisiche che ad associazioni professionali, da affidarsi nel rispetto del principio di trasparenza, pubblicità, pari opportunità e non discriminazione, economicità, efficienza e rotazione e da assoggettarsi in punto di durata, oggetto, luogo e compenso alle regole di cui al codice civile in materia di contratti.

2. La necessità dell'incarico nell'interesse della società deve essere motivata, coerente con le finalità istituzionali e sempre preceduta dalla verifica dell'assenza, all'interno della Società, di personale dipendente in possesso dei requisiti professionali necessari per la prestazione oggetto dell'eventuale collaborazione.

3.L'oggetto dell'incarico deve essere circoscritto e prevedere esplicitamente il nesso funzionale con l'obiettivo cui è preordinato.

## Art.3 Incarichi di elevata professionalità

1. Per incarichi di elevata professionalità si intendono le consulenze rese per l'acquisizione di pareri e valutazioni su questioni specifiche pertinenti alla missione istituzionale della società; gli incarichi di studio, ricerca o approfondimento su programmi avviati e/o oggetto di pianificazione dell'ente; altri incarichi da affidare a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria.

2. Il prodotto finale di tali incarichi sarà sempre reso su supporto cartaceo o digitale e diverrà proprietà esclusiva dell'ente e destinato al suo esclusivo utilizzo.

## Art. 4 Ambito di applicazione

1. Gli incarichi professionali di cui ai precedenti articoli configurano contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, da conferire con



insar | INIZIATIVE  
SARDEGNA



Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento  
da parte della Regione Autonoma della Sardegna

contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, così come pure a norma dell'articolo 17, comma 1 lettera d) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli incarichi per:

a. attività di rappresentanza legale della Società in giudizio, in arbitrati e conciliazioni da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

b. attività concernenti i servizi di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto a), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

c. i servizi di certificazione e autenticazione di documenti resi da notai;

d. i servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

e. altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

f. gli incarichi ad avvocati, per i quali sarà costituito apposito elenco a seguito dell'avviso pubblico approvato contestualmente al presente regolamento di cui fa parte integrante (all.1 e all.1A).

g. collaborazioni che riguardano l'espletamento di adempimenti obbligatori (Organismi di vigilanza, Collegi sindacali, Revisione dei conti, materie fiscali);

h. incarichi di lavoro, servizio o fornitura disciplinati dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

i. incarichi conferiti per la formazione del personale dipendente della Società;

l. collaborazioni di natura meramente occasionale, non ripetitiva, equiparabili pertanto, per natura, al semplice rimborso di spese sostenute.

Relativamente all'ipotesi di cui alla lettera i., si applica invece il presente Regolamento per il reclutamento dei docenti da incaricare per lo svolgimento di corsi di formazione destinati al personale dipendente.

3. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata.

#### Art.5 Modalità di affidamento degli incarichi professionali

1. INSAR per motivate esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo o di natura occasionale, in presenza dei seguenti presupposti:

a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite alla società, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità della società;

b. la società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il



rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito presuppone il possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché dalla maturazione di un' adeguata esperienza in ambito analogo a quello oggetto di affidamento.

3. Saranno oggetto di valutazione da parte di un'apposita Commissione:

- a. il possesso dei requisiti di carattere generale;
- b. la laurea ed eventuali specializzazioni;
- c. l'Iscrizione ad albi professionali;
- d. le precedenti esperienze professionali
- e. il pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche;
- f. le pubblicazioni scientifiche;
- g. ulteriori titoli pertinenti l'incarico a discrezione della commissione.

3. L'affidamento di incarichi avviene a seguito della comparazione dei curricula, dall'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito.

4. La comparazione di cui al comma 3 viene svolta da una commissione giudicatrice composta da tre membri, di cui almeno uno interno, nominata dall'amministratore delegato.

5. Durante la prima seduta la commissione stabilisce i criteri e parametri di valutazione, le eventuali prove selettive, il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento. Di ogni seduta della Commissione è redatto apposito verbale.

## Art.6 Procedimento

1. Il procedimento per il conferimento di incarichi si avvia con la richiesta da parte del Dirigente competente o, in sua assenza, del Quadro, all'Amministratore Delegato nell'ambito delle attività di uno specifico Progetto o Programma.

L'atto di avvio deve essere motivato ai sensi dell'art.5, indicare professionalità e tipologia di incarico proposta, durata, luogo di svolgimento della prestazione, oggetto e compenso proposto (motivato in ragione del prezzo di mercato).

2. L'Amministratore Delegato, valutata l'adeguatezza della motivazione e la coerenza della richiesta con l'interesse dell'ente, decide con atto proprio l'avvio della procedura comparativa di cui all'art.5 e nomina il Responsabile Unico del Procedimento e la Commissione di valutazione.

3. Concluso il procedimento il RUP svolge le verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese ex D.P.R. 445/2000 dal collaboratore esterno all'atto della domanda e, in caso di eventuali dichiarazioni mendaci, le segnala all'Amministratore Delegato per gli atti di competenza.



## Art.7 Affidamento di incarichi professionali in via diretta

1. Il conferimento di incarico in via diretta, senza ricorso a procedura comparativa, fatti salvi i presupposti inderogabili di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e previa specifica motivazione, è ammesso esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
  - a. casi eccezionali di estrema urgenza, tali da non consentire l'espletamento della procedura comparativa;
  - b. selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa;
  - c. solo per importi inferiori a € 25.000, esclusi altri oneri di legge se dovuti, se la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato *intuitu personae*, richieda abilità e particolare qualificazione professionale e/o esperienza specifica dell'incaricato, tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure pubbliche di selezione.

## Art. 8 Formalizzazione dell'incarico

1. L'Amministratore Delegato, conclusa la procedura di comparazione, verifica gli atti presentati dal Responsabile del Procedimento e formalizza l'incarico con atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi in capo all'incaricato.
2. Il Responsabile del Procedimento, prima dell'avvio dell'attività del collaboratore, comunica all'Ufficio Amministrativo, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza:
  - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la tipologia e le ragioni dell'incarico, la durata;
  - b) il nome e i dati fiscali (partita I.V.A.) dell'incaricato;
  - c) il curriculum vitae;
  - d) il compenso;
  - e) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

## Art.9 Verifica dell'esecuzione

1. Il Responsabile del Procedimento monitora il corretto svolgimento dell'incarico, accertando la coerenza dei risultati man mano conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, in modo particolare quando l'incarico è articolato in fasi di sviluppo.
2. In caso di scostamento o difformità dai risultati attesi il Responsabile del Procedimento può richiedere un'integrazione della prestazione entro un termine stabilito, che dovrà in ogni caso essere congruo rispetto alla tipologia del contratto e alla sua durata, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
3. Il Responsabile del Procedimento verifica l'assenza di ulteriori oneri previdenziali e/o assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.



#### Art.10 Durata del contratto e liquidazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo tacito o la proroga dei termini del contratto, se non nei casi di cui all'art.5.
2. La liquidazione del compenso avviene al termine della collaborazione, previa verifica dell'avvenuta regolare esecuzione.

#### Art.11 Pubblicità

1. In conformità alle disposizioni del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dell'avvio del procedimento e del suo esito è data pubblicità nel sito istituzionale dell'INSAR.
2. L'ente tramite i propri uffici a ciò deputati adegua con la massima tempestività la pubblicazione della documentazione relativa al conferimento di incarichi esterni e ai relativi contratti a tutti gli obblighi ulteriori eventualmente previsti dalla disciplina vigente al momento della attivazione della procedura di selezione e della stipula dei contratti.

#### Art.12 Liste di consulenti

1. L'INSAR, al fine di semplificare le proprie procedure, assicurare l'economicità dei procedimenti e la conoscenza del mercato dei potenziali consulenti, istituisce liste di Consulenti con i requisiti necessari per soddisfare le esigenze aziendali per le diverse tipologie di settori interessati, anche nel rispetto delle norme del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
2. Nella modulistica per l'iscrizione all' Elenco possono essere specificati i requisiti richiesti per il profilo professionale che il soggetto che si propone come Consulente possiede, quanto ai titoli di studio e professionali, nonché i requisiti di carattere generale.
3. La Società potrà individuare all'interno degli iscritti all'Elenco i candidati da invitare alla selezione per l'affidamento dell'incarico nelle ipotesi di procedura comparativa o, nel caso dell'affidamento diretto, dell'incarico.
4. L'utilizzo degli elenchi dovrà in caso garantire il pieno rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità nella scelta del soggetto cui affidare l'incarico.
5. Le liste vengono costituite con provvedimento dell'Amministratore Delegato e aggiornate con cadenza semestrale al fine di garantire all'ente il maggiore bacino di consulenti da selezionare.
6. Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono soppresse le Short list attualmente pubblicate sul sito [www.insar.it](http://www.insar.it).
7. A seguito dell'adozione del presente regolamento, IN.SAR. pubblicherà sul proprio sito web un avviso con indicazione dei requisiti professionali e di esperienza richiesti ai fini dell'inserimento negli elenchi.



### Art. 13 Tutela della riservatezza

1. INSAR tutela la riservatezza dei dati di coloro che presentano la propria candidatura ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Responsabile del trattamento è il DPO.
3. I dati forniti sono acquisiti ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l'eventuale conferimento dell'incarico di collaborazione/consulenza, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge.
4. I dati contenuti nei curricula e quelli relativi ai contratti saranno oggetto di pubblicazione sul sito di INSAR in applicazione del decreto legislativo 33/2013.
5. Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 196/2003, con la presentazione della candidatura, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali

### Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale di INSAR